



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 23 febbraio 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 03/16

L o r o S e d i

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 30/2016 in materia di servizio di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente ed informativa su delibera Comune di Firenze di modifica delle tariffe.

Rendiamo noto che, con la sentenza del 27 gennaio 2016 n. 30 in materia di servizio di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (v. Allegato 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto - previsto dall'art. 12, comma 3, della Legge regionale del Piemonte n. 22/2006 - per le imprese che svolgono attività di noleggio con conducente di incrementare il parco autobus con automezzi usati.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dalla Ditta Vottero Autoservizi contro la provincia di Torino per l'annullamento dell'atto con cui il dirigente del Servizio trasporti della Provincia ha respinto l'istanza di nulla-osta all'immatricolazione di un autobus usato, in applicazione del suddetto art. 12, comma 3, della Legge regionale del Piemonte n. 22/2006.

Detta norma nella formulazione vigente al momento dell'adozione dell'atto e del ricorso al TAR, dispone che: "Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell'autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi".

Sul punto va precisato che con Legge Regionale Piemonte n. 20/2015, la disposizione in questione è stata così modificata "Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione europea, che esercitano l'attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo". Tuttavia, in base al principio tempus regit actum, la legittimità del diniego di nulla-osta va valutata in base alla norma vigente al momento della sua adozione, quindi, ai fini anche dell'informativa de quo, non è dubitabile la permanenza della rilevanza della contestazione esaminata dalla Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale ha riguardato l'art. 12 della predetta Legge regionale n. 22/2006, prima che venisse modificato, nella parte in cui "vieta alle

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



imprese che svolgono attività di noleggio autobus con conducente di incrementare il parco autobus con automezzi usati”. Si è contestata l’illegittimità in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo e comma, della Cost., anche in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 218/2003 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). In particolare, in ordine all’art. 117 Cost., la lesione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto la norma regionale contestata introduce una gravosa restrizione all’utilizzo di autobus usati nei confronti dei soli operatori economici iscritti nel registro della Regione Piemonte.

Senza addentrarci nel merito della questione, ciò che giova valutare è se la Regione, titolare di competenza legislativa residuale in materia di TPL, possa prevedere o meno, nell’esercizio di questa stessa competenza, un limite all’iniziativa economica privata, in presenza della Legge n. 218/2003. Tale legge, infatti, ha inteso definire il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell’attività di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà:

l’art. 1 stabilisce che l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della libertà d’iniziativa economica, ai sensi dell’art. 41 Cost., cui possono essere imposti vincoli, esclusivamente per esigenze di carattere sociale, o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza;

l’art. 4 statuisce che, al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni in argomento, spetta alle Regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.

In sostanza, le Regioni sono abilitate a regolare, in generale, la gestione del servizio, ma non possono introdurre a carico delle imprese di trasporto aventi sede nel territorio regionale limiti che penalizzerebbero gli operatori interni, data l’assenza di delimitazioni territoriali delle autorizzazioni rilasciate nelle altre regioni.

Di rilievo è poi l’ulteriore constatazione della Consulta, secondo cui, laddove il divieto di acquisire autobus usati si volesse giustificare con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza e tutelare l’ambiente, la norma regionale si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, della Costituzione, che riserva tali materie alla potestà esclusiva statale; a riguardo la Corte ha chiarito che l’eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela in questi settori deve essere l’esito di un bilanciamento ad opera del soggetto competente nelle materie implicate, tenendo conto che la tutela della concorrenza assume carattere prevalente. In altre parole, la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche.

La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, co 3, della Legge regione Piemonte n. 22/2006, in quanto, la norma contestata, restringendo la libertà di esercizio dell’attività di noleggio bus con conducente, non solo comporta



maggiori oneri in capo alle imprese di trasporto aventi sede in Piemonte rispetto a quelle delle altre regioni, ma è altresì idonea a produrre l'effetto di impedire irragionevolmente l'espansione dell'attività delle imprese stesse e, dunque, di limitare la concorrenza e con essa la possibilità di scelta da parte dei committenti.

*** *

Informiamo inoltre che, in data 15 febbraio c.a., è stato pubblicato sul sito SaS (Servizi alla Strada S.p.a.) il nuovo disciplinare ZTL Autobus del Comune di Firenze.

Dal 1° marzo 2016 il Comune di Firenze, con delibera di Giunta n. 2016/G/00029 (v. Allegato 2), modificando il disciplinare per la circolazione, ha incrementato le tariffe autobus. Le modifiche tariffarie sono diversamente articolate a seconda della classe ambientale del veicolo con un'incidenza ovviamente maggiore sui veicoli più inquinanti.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla delibera in allegato.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL

(Livio Ravera)